

## **TI\_GERICHTE 35.2004.26 vom 27. Januar 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-01-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2004.26](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2004.26)

FR: TI\_GERICHTE 35.2004.26 du 27 janvier 2004

IT: TI\_GERICHTE 35.2004.26 del 27 gennaio 2004

### **Regeste**

domanda di revisione di una rendita di invalidità. Aumento del grado di invalidità negato poiché non é stata dimostrata alcuna rilevante modifica della capacità di guadagno dell'assicurato

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio). 2.10. Con decisione formale del 12 marzo 2001 (cresciuta in giudicato per quanto attiene alla rendita di invalidità), l'Istituto assicuratore convenuto ha fissato al 20% il grado dell'invalidità presentata da RI1. In realtà, la rendita di invalidità è stata stabilita facendo una media fra il tasso derivante dal raffronto dei redditi (15%) e quello relativo all'effettivo discapito di rendimento nell'abituale attività di operaio, attività che l'assicurato ha continuato a svolgere anche dopo l'infortunio del luglio 1996 (25%), così come si evince dal verbale relativo al colloquio del 16 febbraio 2001 fra l'ispettore CO1 ed il patrocinatore di RI1: " Innanzitutto mi conferma che il signor RI1 ha sempre ricevuto lo stipendio completo da parte della ditta. Prende atto delle dichiarazioni del sig. \_\_\_\_\_ dove risulta raggiunto il rendimento del 75%. Visto l'esito dell'ENG, non ha nulla in contrario alla definizione della pratica, anche perché la ditta lo pretende. (...). Per quanto riguarda la rendita ribadisco quanto già discusso a suo tempo: secondo le attività ancora esigibili risulterebbe un discapito del 15%; un tasso del 25% sarebbe eccessivo a nostro modo di vedere vista la lesione e l'età dell'assicurato. Quindi proposta di soluzione che dovrebbe accontentare tutte le parti: tasso del 20% con revisione ogni due/tre anni. (...) " (doc. 178) Occorre rilevare che, nell'ottica del raffronto dei redditi, è così stata valutata, da parte del dott. \_\_\_\_\_, spec. FMH in chirurgia presso la Divisione medica di \_\_\_\_\_, l'esigibilità lavorativa: " (...). Bezüglich Körperhaltung (sitzen, gehen, stehen, kauern, knien, Überkopfarbeiten) bestehen keinerlei Einschränkungen. Auch das gelegentliche Besteigen einer Leiter, jedoch nicht das Arbeiten auf solchen ist Herrn RI1 zumutbar. Zumutbar sind unseres Erachtens im angestammten Betrieb die Tätigkeiten an der "orlatrice", "bordatrice", an den kleinen Öfen, aber auch die "pesatura". Beidhändiges Heben und Tragen von Gewichten von 10 - 15 kg und das rechtsseitige Tragen von Gewichten bis 5 kg, sofern dazu kein grosser Grobgriff notwendig ist, d.h. ein Tragen mit dem Hakenriff (Henkel, Taschen, Kübel etc.) oder mit einem mittleren Grobgriff, sind ebenfalls zumutbar. Nicht mehr zumutbar sind Tätigkeiten, welche mit der rechten Hand ein kraftheischendes Arbeiten mit Werkzeugen verlangen, die einen Griffdurchmesser von weniger als 3 cm haben. Die zumutbaren Tätigkeiten sind unseres Erachtens, da kein Karpaltunnelsyndrom nachgewiesen werden konnte, vollschichtig

zumutbar, da für die angeblich nach sechs Stunden Arbeit unerträglich werdenden Schmerzen in der rechten Hand, auch bei adaptierten Tätigkeiten, keine Erklärung gefunden werden konnte." (doc. 152). È utile segnalare che l'apprezzamento espresso dal medico fiduciario dell' CO1 é stato sostanzialmente avallato dal Prof. dott. \_\_\_\_\_, a quel momento responsabile della chirurgia della mano presso l'Ospedale cantonale di \_\_\_\_\_, autore, per conto dello stesso assicuratore LAINF, della perizia 22 luglio 1999 (cfr. doc. 141 e 149).

2.11. Al precedente considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca, l'assegnazione all'assicurato di una rendita di invalidità del 20%. Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nel gennaio 2004 (momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata). Nel corso del mese di luglio 2003, l'insorgente ha chiesto all'Istituto assicuratore convenuto di riesaminare lo stato della sua mano destra, paventando che nel frattempo fosse subentrato un peggioramento (cfr. doc. 202: "Il signor RI1 percepisce una rendita CO1 del 20% e continua a lavorare in \_\_\_\_\_ sull'arco della giornata in misura ridotta (80%). Il nostro assistito sostiene che il ritmo di lavoro è comunque molto duro e che la mano continua a fargli male, anche quando si ferma per riposarsi. I dolori non si sono attenuati, nemmeno durante le due settimane di ferie godute al mare. A questo punto, il nostro assistito teme che lo stato di salute della propria mano sia peggiorato in questi ultimi anni. A questo proposito chiede che la CO1 disponga per una visita medica specialistica, onde valutare la reale situazione in cui versa oggi la mano del signor RI1" - la sottolineatura è del redattore). Istruendo la pratica, l'assicuratore infortuni ha, dapprima, interpellato la \_\_\_\_\_ in merito al rendimento dimostrato dell'insorgente e, successivamente, predisposto una visita medica di controllo da parte del dott. \_\_\_\_\_, spec. FMH in chirurgia. Il datore di lavoro, sentito in data 4 settembre 2003, ha in particolare indicato che il rendimento dell'assicurato sicuramente non superava l'80% e, d'altra parte, che le mansioni affidategli, definite "leggere", erano adeguate alle sue condizioni di salute: " (...). Chiesto lumi circa l'effettiva attività svolta attualmente dal signor RI1 e questo alla luce dell'istanza inoltrata dall' RA1, Segretariato di \_\_\_\_\_, in data 24.7.2003. I miei interlocutori mi confermano che il signor RI1, a tutt'oggi, è sempre occupato nel Settore MM (Metalli e Monete) e si occupa di piccoli lavori sui semilavorati (monete, lingotti, ecc.). Lavori di orlatura, bordatura, ricottura (piccolo forno) e limatura. Non confrontato con pesi importanti. Il peso delle monete e dei lingotti è minimo e anche quando deve spostare i contenitori contenenti quest'ultima (tableau o vaschette) il peso non supera i 7-8 kg. Anche per quanto riguarda l'attrezzatura necessaria per i tipi di lavorazione suindicati il peso del singolo attrezzo o di una componente delle macchine non supera il kilogrammo. Attualmente occupato sull'arco dell'intera giornata - presenza dalle ore 07.30 alle ore 11.45 e dalle ore 12.45 alle ore 17.00 - con un rendimento, tenuto conto delle difficoltà tuttora presenti, ridotto rispetto a quello che potrebbe avere un operaio senza limitazioni funzionali. La ditta negli ultimi tempi non ha più controllato in modo approfondito l'effettivo rendimento. Sulla base dei dati conosciuti possono comunque sicuramente dichiarare che quest'ultimo non supera in alcun modo l'80%. AI di là dell'effettivo rendimento - comunque ridotto rispetto ad un operaio senza problemi fisici - la \_\_\_\_\_ è soddisfatta dell'operato del signor RI1. Proprio per questo fatto negli ultimi tre anni - già tenuto conto della rendita d'invalidità versata dalla CO1 - la ditta ha corrisposto i normali aumenti di categoria. Passato da uno stipendio mensile di fr. 2'830.- del 2001 a quello di fr. 2'880.- nel 2002 per poi arrivare da uno stipendio mensile di fr. 2'900.- nel 2003 (stipendio mensile versato per 13 mensilità). La ditta è comunque cosciente del fatto che il signor RI1 ha delle difficoltà dovute ai postumi dell'infortunio assicurato

presso il nostro Istituto. Proprio per questo fatto cerca in tutti i modi di non affidargli lavori che renderebbero ancora più difficoltoso il suo operato. Il lavoro attualmente affidato viene definito come un lavoro "leggero" adatto alle attuali condizioni di salute dell'operaio. All'interno della struttura \_\_\_\_\_ non si vedono altre soluzioni possibili." (doc. 203). La visita medica eseguita dal dott. \_\_\_\_\_ ha avuto luogo il 20 ottobre 2003. Il citato medico di \_\_\_\_\_, tenuto conto della situazione oggettivabile a livello dell'estremità superiore destra, ha giudicato RI1 ulteriormente abile al lavoro nei limiti della rendita di invalidità in vigore: " (...). Siamo dunque a distanza di oltre 7 anni da un infortunio professionale, durante il quale l'assicurato ha subito uno schiacciamento della mano destra, risp. frattura sotto-capitale metacarpale III, vasta ferita lacero-contusa al palmo, sublussazione alla base metacarpale IV della mano dominante, disinserzione parziale della muscolatura del tenar nonché un'apertura della guaina tendinea III, lesioni trattate con revisione, suture ed osteosintesi mediante fili di Kirschner (osso metacarpale III), lo stesso giorno. Il signor RI1 invece non ha subito delle lesioni neuro-vascolari significanti. Stato dopo artrolisi secondaria all'AIFP III e V nel maggio 1997 e successiva rieducazione, anche a titolo stazionario, addirittura a due riprese (fino nel 1997). Nonostante tutte le cure e malgrado la giovane età dell'assicurato, non era possibile impedire una sindrome algodistrofica secondaria, poiché favorita in modo notevole da un importante tabagismo, praticato fin oltre il 2000! Dal marzo 2001, l'assicurato per gli esiti dell'infortunio e in qualità di operaio industriale è a beneficio di una rendita d'invalidità CO1 del 20% (+ IMI del 25%). A varie riprese vengono ritenuti esigibili i lavori all'orlatrice, bordatrice, ai piccoli forni e pure alla pesatura. Erano scomparsi degli iniziali segni di una sindrome del tunnel carpale a destra, per cui rinviavo anche all'esame elettro-fisiologico del 2001. Entro il 1999 sono scomparsi pure i disturbi distrofici, ma rimasto un deficit estensorio all'AIFP III-V. La frattura sotto-capitale metacarpale III è consolidata senza alcuna posizione viziosa. Per i risultati clinici/strumentali documentati in maggio 1999, rinviavo al 1° cpv. (riassunto degli atti). Allo stato attuale (per cui rimandiamo alla fotodocumentazione dettagliata) oggettivamente riscontriamo un trofismo muscolare simmetrico, una diminuzione della forza bruta alla mano destra nella misura del 30% (del 1999 nella misura dei 60%), un miglioramento del deficit estensorio III e IV di 5°, un aumento del deficit estensorio al V° raggio di 10°. Tutti gli arti referti sono rimasti immutati. Inoltre non si riscontrano dei segni distrofici o irritativi (segnatamente nessun sospetto di tendinite o epicondilite). Anche alla compressione locale lungo tutto il braccio destro non vengono lamentati dei dolori né si notano delle reazioni antalgiche. Anamnesticamente il signor RI1 tuttavia, la sera accusa dei disturbi saltuari, lungo la mano/avambraccio destri, per cui chiede di poter usufruire di un medicamento del tipo antireumatico/analgesico, in caso di bisogno. La CO1 può dar seguito a questa richiesta (o Aulin o una pomata con le medesime caratteristiche, ma non tutte e due le forme insieme), sempre a condizione che il signor RI1 non sia più a dipendenza della nicotina (secondo l'assicurato tabagismo abbandonato da 2 anni). Per tale motivo la CO1 in data odierna ha provveduto anche per un controllo del siero. A parte questo non sono indicate altre cure specifiche, come sedute fisioterapiche e tanto meno degli ulteriori interventi chirurgici. Il signor RI1 viene informato in modo esaustivo circa le nostre conclusioni e continua a figurare abile al lavoro nella misura della rendita in vigore (esigibilità di lavoro e tasso della menomazione all'integrità invariati)." (doc. 207). Il ricorrente è stato licenziato con effetto a far tempo dal 1° aprile 2004 (cfr. doc. C). Unitamente al ricorso, è stata prodotta una dichiarazione, datata 2 aprile 2004, della ditta \_\_\_\_\_, secondo la quale non sarebbe più stato possibile offrire all'assicurato

un'attività idonea a fronte della situazione della mano destra, la quale precludeva un rendimento superiore al 70% (cfr. doc. E). D'altro canto, a mente dell'insorgente, anche in attività alternative, non qualificate e leggere, il suo rendimento sarebbe limitato nella misura del 20% almeno (cfr. I, p. 4s.). 2.12. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che l'impugnata decisione dell'Istituto assicuratore convenuto, mediante la quale è stato negato un aumento del grado di invalidità, meriti di essere confermata. A prescindere dalla questione a sapere se il licenziamento di RI1 da parte della ditta \_\_\_\_\_ sia o meno stato determinato da ragioni inerenti l'infortunio assicurato - questione che può quindi rimanere irrisolta - i presupposti per procedere ad una revisione della rendita di invalidità non appaiono comunque adempiuti. In effetti, con riferimento al mercato generale del lavoro, esercitando un'attività sostitutiva, il ricorrente è in grado di realizzare un reddito inferiore, al massimo, del 20% a quello che egli avrebbe conseguito qualora non fosse sopravvenuto l'infortunio del 1996. Attentamente esaminata la documentazione medica presente all'inserto - in particolare, i rapporti 18 maggio e 26 ottobre 1999 del dott. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 136, p. 21s. e 152), 22 luglio e 6 ottobre 1999 del Prof. dott. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 141 e 149), le risultanze degli esami elettroencefalografici del 20 settembre 1999 e del 19 gennaio 2001 (cfr. doc. 146 e 173), nonché, infine, il referto 20 ottobre 2003 del dott. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 207), il quale ha riscontrato una situazione, a livello della mano destra, per certi versi persino migliore rispetto a quella esistente al momento della costituzione della rendita di invalidità - secondo questa Corte, è plausibile che RI1 sia in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa che rispetti gli impedimenti dettati dagli specialisti interpellati dall'Istituto assicuratore convenuto. In simili condizioni, non è necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto dall'insorgente (perizia medica giudiziaria; cfr. I). Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). D'altro canto, a mente del TCA, si deve ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c). Non si ignorano certo le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all'invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente all'interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friburgo 1995, p. 83). In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione. Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01 e del 2 dicembre 2002 nella causa C., U 388/01). Questa Corte osserva infine che se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività manuale è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3). Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio. Del resto, va sottolineato che tanto il TFA quanto il TCA, in casi con limitazioni funzionali analoghe a quelle presentate dal ricorrente, hanno già ripetutamente deciso che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua. In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante. La Corte federale stessa è pervenuta alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano: " (...). Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu

kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreiarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hierfür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulung) nicht erfolgreich beendet hat. Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende). " (STFA succitata, consid. 3b) In una sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 - integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza. 2.13. Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incanto (cfr. doc. 204, p. 2 e 213), l'assicurato avrebbe guadagnato, nel 2004 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio del luglio 1996, un importo annuo di fr. 45'720.--, così come indicato dall' CO1 nella decisione su opposizione del 27 gennaio 2004 (cfr. doc. 214, p. 3). Tale importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato. 2.14. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, il TCA osserva quanto segue. Trattandosi della determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 p. 183, che il reddito annuo ammonta: per il 1992 fr. 34'000.-- per il 1993 fr. 34'500.-- per il 1994 fr. 35'000.-- per il 1995 fr. 35'000.-- Il TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18 marzo 1998 in re O.), per il 1998 (STCA 19 giugno 1998 in re M.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re C.). Per un certo periodo, questi parametri sono stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.). In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86). La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr., a tale proposito, D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p.

593 segg. (p. 602-606)). In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa B. (I 411/98) - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame: " (...)

### **E. 3**

b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.■, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

### **E. 4**

In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro. Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

### **E. 4.3**

4.3.1 Pour déterminer la perte de gain subie par le recourant, les premiers juges ont pris en considération au titre du revenu sans invalidité, le salaire qu'il réalisait en 1996 au service de son ancien employeur, à savoir 36'000 fr. Or, le salaire auquel pouvaient prétendre les hommes qui effectuaient des activités simples et répétitives dans le secteur de l'industrie alimentaire et des boissons d'élevait, en 1996, à 52'027 fr. ([12 x 4'139 fr.] x 41.9 heures: 40 heures; cf. Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 1996, TA 1, p. 17, niveau de qualification 4; voir également La Vie économique 12/2002, p. 88, tableau B 9.2). Dans la mesure où ce revenu dépasse de 45 pour cent le gain effectivement réalisé par l'assuré, il convient de calculer le degré d'invalidité de celui-ci en se référant aux données statistiques prévalant à l'époque de la décision litigieuse, soit en 2002, et de prendre en considération un revenu mensuel sans invalidité de 4'388 fr. (cf. ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de

qualification 4). 4.3.2 Pour évaluer le gain d'invalidé, il y a lieu, conformément à une jurisprudence bien établie, de se référer aux données statistiques lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). Dès lors, compte tenu d'un salaire mensuel brut de 4'388 fr. (cf. consid. 4.3.1), sous déduction de 15 pour cent en regard des limitations liées au handicap subi (ATF 126 V 79 ss. consid. 5b/aa, ainsi que d'une incapacité de travail du recourant de 50 pour cent, le revenu mensuel d'invalidé déterminant s'élève à 1865 fr. 4.3.3 En comparant ce montant avec le revenu sans invalidité, on obtient une perte de gain de 2'523 fr. correspondant à un taux d'invalidité de 57,50 pour cent, ouvrant droit à une demi-rente" In casu , sono dunque realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido (cfr. STCA del 17 maggio 2004 nella causa G.-B., inc. 35.2003.52, nota alle parti), in applicazione della giurisprudenza appena citata (fr. 51'928.95 decurtati dell'11.95% = fr. 45'723.44). In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "... di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). In tale contesto, il TFA, in una sentenza del 27 gennaio 2003 nella causa U., U 124/02, ha rilevato quanto segue: " (...) 4.2 Bezüglich des von SUVA und Vorinstanz auf Grund eines Tabellenlohnes aus der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik (LSE 1998) auf Fr. 44'084.- festgesetzten Invalideneinkommens macht die Beschwerdeführerin geltend, dieses dürfe nicht höher angesetzt werden als das ermittelte hypothetische Einkommen ohne Gesundheitsschaden (Valideneinkommen) von Fr. 41'308.-. Sie bezieht sich damit sinngemäss auf die Rechtsprechung, wonach, sofern keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass ein Versicherter sich aus freien Stücken mit einem bescheideneren Einkommen begnügen wollte (vgl. ZAK 1992 S. 92 Erw. 4a), und weiter anzunehmen ist, dass er angesichts einer ungenügenden Qualifikation nicht Einkünfte in der Höhe des erhobenen Durchschnittslohnes erreichen könnte, dieser Durchschnittswert - bei einer deutlichen Abweichung - um den Prozentsatz gekürzt werden dann, um welchen der vom Versicherten vor Eintritt des Gesundheitsschadens erzielte Lohn unter dem durchschnittlich ausgerichteten Lohn lag (vgl. AHI 1999 S. 240; ZAK 1989 s. 458 f. Erw. 3b; Urteil B. vom 1. März 2002, I 443/91). Indes vermag die Beschwerdeführerin aus dieser Rechtsprechung nichts abzuleiten, was ihren Standpunkt stützen könnte: Ein Rentenanspruch entfielen auch dann, wenn das Invalideneinkommen dem Valideneinkommen von Fr. 41'308.-- angeglichen würde. Entgegen den Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde fehlen nämlich die Voraussetzungen für die Vornahme von Abzügen vom Invalideneinkommen. Ein leidensbedingter Abzug lässt sich nicht schon damit begründen, dass der in Betracht fallende Arbeitsmarkt gesundheitsbedingt eingeschränkt ist. Vielmehr rechtfertigt sich ein Abzug nur, wenn der Versicherte auch im Rahmen einer geeigneten leichteren Tätigkeit in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist und deshalb mit einem reduzierten Lohn rechnen muss (vgl. BGE 126 V 78 Erw. 5a/bb). So verhält es sich hier jedoch nicht. Nicht gegeben sind auch die weiteren Abzugskriterien des Alters, der Dienstjahre (vgl. hiezu AHI 1999 S. 237), der Nationalität und der Aufenthaltskategorie sowie der Teilzeitbeschäftigung. Insbesondere vermag der Umstand, dass die Beschwerdeführerin aus Ex-Jugoslawien stammt, einen Abzug nicht zu begründen, verfügt

sie doch über Deutsch-Kenntnisse und seit dem 1. Mai 2000 auch über die Niederlassungsbewilligung (Ausweis C). Aus den in den Akten enthaltenen Stellenbewerbungen ergeben sich denn auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Vermittlungsfähigkeit aus diesen Gründen eingeschränkt war. Es muss daher bei der Feststellung bleiben, dass keine rentenbegründende Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit besteht. (...)." A fronte della rendita di invalidità di cui è al beneficio l'assicurato, risulta che il reddito da invalido considerato dall'Istituto assicuratore convenuto (fr. 36'576.--, ossia l'80% di fr. 45'720.--) è inferiore del 20% rispetto al reddito derivante dai dati statistici. A mente dello scrivente Tribunale, tale riduzione del reddito da invalido consente di tenere conto, ampiamente, di tutte le circostanze personali e professionali del caso di specie. D'altronde, il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha attuato una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945, che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica. D'altra parte, nella già menzionata sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, la Corte federale ha considerato come "piuttosto severa" la deduzione del 10% decisa dal TCA, trattandosi di un'assicurata, di nazionalità straniera, che, a causa del danno alla salute, era stata giudicata in grado di esercitare attività leggere, da svolgere alternativamente in posizione seduta, eretta e in movimento e in cui non fosse costretta a sollevare pesi superiori ai 5/6 kg, soltanto nella misura del 60-70%. Inoltre, il TCA, nella già citata sentenza del 17 maggio 2004 nella causa G.-B., ha applicato una deduzione del 10% ad un'assicurata, frontaliere, giudicata in grado di esercitare, senza scapito di rendimento, un'attività sostitutiva confacente, che al momento dell'emanazione della decisione impugnata aveva 61 anni. Il reddito da invalido ammonta quindi a fr. 36'578.75. In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 36'578.75 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l'infortunio, e cioè fr. 45'720.-- - risulta essere del 19.99%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla STFA del 19 dicembre 2003 nella causa R., U 27/02, consid. 3.2.. Pertanto, nella misura in cui l'assicuratore LAINF convenuto si è rifiutato di aumentare la rendita di invalidità del 20% riconosciuta a suo tempo all'assicurato, la decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata. 2.17. In sede di ricorso, RII ha postulato che l' \_\_\_\_\_ prenda a proprio carico i costi relativi a perizie ed accertamenti diagnostici, previa presentazione delle pezze giustificative (cfr. I, p. 6). Il TCA non può dare seguito alla pretesa dell'assicurato, già per il solo motivo che non è stata versata agli atti alcuna nuova documentazione medica.

## **E. 5**

Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata. In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite." (STFA succitata) La nostra Corte federale ha pure emesso numerose sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione operata dall'INSAI sulla base dei dati risultanti dalla

documentazione sui posti di lavoro (DPL). La prima di queste pronunzie è stata emanata nella causa INSAI c/ L., U 181/98 e reca la data del 22 maggio 2001. Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 286/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 275/98; 31 maggio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 279/98; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ M., U 17/99; 11 giugno 2001 nella causa INSAI c/ S., U 285/98; 19 giugno 2001 nella causa INSAI c/ P., U 271/98; 21 giugno 2001 nella causa R. c/ INSAI, U 349/98; 27 giugno 2001 nella causa INSAI c/ B., U 362/98; 28 giugno 2001 nella causa INSAI c/ C.-D. C., U 18/99; 2 luglio 2001 nella causa INSAI c/ F., U 4/99; 9 luglio 2001 nella causa INSAI c/ M., U 142/99; 10 luglio 2001 nella causa UAI c/ C. e INSAI c/ C., I 442/99 + U 256/99; 18 luglio 2001 nella causa G. c/ INSAI e INSAI c/ G., U 154 + 163/99; 19 luglio 2001 nella causa INSAI c/ T., U 190/99; 27 luglio 2001 nella causa INSAI c/ B., U 252/99; 31 luglio 2001 nella causa G., U 311/99; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ B., U 165/00; 5 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ I., U 91/00; 10 ottobre 2001 nella causa INSAI c/ C., U 217+225/00; 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00; 13 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ L., U 41/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 99/00; 19 febbraio 2002 nella causa INSAI c/ C., U 268/00; 5 marzo 2002 nella causa INSAI c/ CE fu M., U 155/00; 15 marzo 2002 nella causa A. c/ INSAI e INSAI c/ A., U 220 + 238/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ K., U 239/00; 18 marzo 2002 nella causa INSAI c/ P.S., U 235/00; 24 aprile 2002 nella causa INSAI c/ R., U 240/00; 30 aprile 2002 nella causa INSAI c/ P., U 241/00; 8 maggio 2002 nella causa C.-F., U 449/00; 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00). Sostanzialmente, il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo avere anche verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino al limite massimo del 25%: " (...) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg. c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalide realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato. e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere ristabilita." (STFA 22 maggio 2001 nella causa L. c/ INSAI, p. 4ss.) L'Alta Corte nelle sentenze menzionate non aveva comunque risolto la questione di principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL (cfr. D. Cattaneo, *Novità e tendenze ...*, p. 604-605). Tale questione è stata invece affrontata in una sentenza del 28 agosto 2003 nella causa C., U 35/00 + U 47/00, pubblicata in DTF 129 V 472ss. (= RAMI 2003 U 494, p. 383ss.), in cui il TFA - dopo avere sottolineato le difficoltà che comporta il volere imporre un ordine di priorità fra dati statistici e DPL, siccome ognuno dei due metodi presenta vantaggi e svantaggi (cfr. DTF 129 V 477, consid. 4.2.1) - ha definito quali sono i presupposti che devono essere soddisfatti affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL: "(...). Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht, wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine

Mindestzahl von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Frage kommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlmessens hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflagt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlmessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinandersetzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen" (DTF succitata, consid. 4.2.2) Al riguardo, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623. 2.15. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr. STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore, dottor \_\_\_\_\_, ha così precisato la propria giurisprudenza: " In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor \_\_\_\_\_, direttore, uno scritto del seguente tenore: "(...) Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate. Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza,

Pratique VSI 2000 pag. 85). Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere: - possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo? - In caso di risposta negativa: Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone? (...)." (cfr. doc. Vbis) Il dottor \_\_\_\_\_ ha così risposto in data 14 agosto 2000: "(...) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato. I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti: - Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13). - È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14). A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (...)." (cfr. doc. Vbis) Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione. Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I., I 312/99; DTF 126 I 76). Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)". Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato: " La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito familiare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone: «(...) Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera. A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e

riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari. Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino. Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati. Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale» Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000, p. 84-85): " Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes. (...)." (STCA succitata - la sottolineatura è del redattore) In una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B., inc. n. 35.2003.6, il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali. Ad esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind"). Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica. In una sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha ribadito che esso "... non esclude di principio l'applicazione dei valori regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (recte: TA13, n.d.r.) - (...) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)". In un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha ricordato segnatamente che, citiamo: "... le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.). Il TFA ha ancora ribadito questi concetti in in due recenti sentenze, del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4 e del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia ..., in RDAT II-2003, p. 618-621. 2.16. Nella concreta evenienza, vista la necessità di fare astrazione dalla situazione salariale concreta, il reddito da invalido deve essere determinato in applicazione dei dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2002 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica. Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr. consid. 2.15.), tornano applicabili i dati afferenti al Ticino contenuti nella tabella TA13. Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'098.--. Riportando questo dato su 41.7 ore ( cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 8-2004, p. 94 ), esso ammonta a fr. 4'272.16 mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. 4'272.16 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (" Nominallohnindex " - tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2004, p. 87; cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a) - si ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr. 51'928.95. In realtà, in applicazione della giurisprudenza di cui alla DTF 128 V 174, il citato reddito andrebbe adeguato al 2004. Ora, al momento attuale, nessun dato relativo al 2004, neppure parziale, è ancora stato pubblicato dall'Ufficio federale di statistica. Nondimeno, considerato che, per i motivi che verranno esposti qui di seguito, il reddito statistico da invalido va comunque ridotto allo stesso livello del reddito da valido, l'impossibilità di procedere all'adeguamento 2004 non ha in definitiva alcuna incidenza sull'esito finale della vertenza. Il reddito statistico da invalido supera dell'11.95% quello che il ricorrente avrebbe conseguito, senza l'infortunio, continuando a svolgere l'attività di operaio alle dipendenze della ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (fr. 45'720.--, cfr. consid. 2.13.). Qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3). Al riguardo in una sentenza del 20 luglio 2004 nella causa S., I 758/03, l'Alta Corte ha rilevato quanto segue: "

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.